



Populorum Progressio

Associazione ONLUS

Via Mazzini, 8 SAN VITALIANO (NA)

Cod Fisc. 92022600636

telefono: +39 0815197180 e-mail: info@populorumprogressio.org web: www.populorumprogressio.org

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE POPOLORUM PROGRESSIO ONLUS

Il giorno 26 ottobre, alle ore 20:30, presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Populorum Progressio Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci nelle persone potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ed alla seduta odierna sono presenti 37 associati su un numero di 49 regolarmente iscritti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig.re PASQUALE PICCOLO e quale Segretario il sig.re FRANCESCO ESPOSITO CORCIONE.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e ricorda che per un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 89 del 25 Ottobre 2019, si possano continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal D.Lgs 4 Dicembre del 1997 n. 460 sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto sino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 104 del Codice del Terzo Settore anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 Ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del

Codice del Terzo Settore. Pertanto, si possono deliberare gli adeguamenti necessari in tale seduta dell'Assemblea Straordinaria, subordinando l'efficacia alla decorrenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 104 del Codice del Terzo Settore per l'abrogazione della disciplina delle Onlus.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

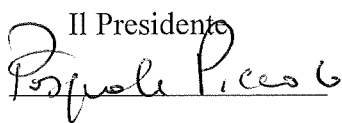
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e di subordinare la loro efficacia alla decorrenza del termine posto dall'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore per la abrogazione della disciplina delle ONLUS.

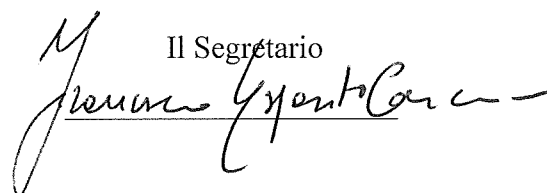
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire sin da ora mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario


**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
POPULORUM PROGRESSIO ORGANISMO DI VOLONTARIATO**
via Mazzini n. 8, San Vitaliano (NA)

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << Populorum Progressio ODV >>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via Mazzini n. 8 nel comune di San Vitaliano (NA). L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Populorum Progressio

Francesco Esposito Greco

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Sviluppo integrale)

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di promuovere un modello di sviluppo integrale della persona, volto cioè <<alla promozione di tutto l'uomo e di ogni uomo>>¹. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre aggregazioni aventi pari finalità. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e con gli enti pubblici e privati.

ART. 6
(Principi)

L'impegno dell'associazione è basato sui principi di:

- Solidarietà, cioè il farsi prossimi, secondo le peculiarità e le possibilità dell'associazione, di chiunque viva situazioni materiali, spirituali, sociali, di bisogno ed emarginazione;
- Carità Universale, intesa come la <<promozione di un mondo più umano per tutti, dove tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri>>²;
- Giustizia Sociale, perché si verifichino quelle <<condizioni che consentono alle associazioni ed agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione>>³.

ART. 7
(Diritto al necessario e dignità dell'uomo)

L'associazione si adopera affinché ciascun uomo veda rispettato il "diritto al necessario" e cioè alla sussistenza, alla salute, al lavoro, all'istruzione.

¹ Lettera Enciclica *Populorum Progressio* – n. 14

² idem – n. 44

³ Catechismo della Chiesa Cattolica – n. 1928

Popolo Pice

Giuseppe Esposito Greco

Crea occasioni volte a favorire <<una partecipazione più piena alle responsabilità civili, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la dignità dell'uomo>>⁴

ART. 8

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, cioè:

- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico;
- ridurre le ineguaglianze;
- contrastare ogni forma di povertà;
- promuovere e realizzare attività ed interventi in relazione ai nuovi bisogni eventualmente emersi e determinatesi nella gestione di emergenze ambientali e sanitarie
- promuovere modelli sostenibili di produzione e di consumo;
- promuovere un'agricoltura sostenibile;
- promuovere la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età;
- tutelare e valorizzare le risorse culturali ed ambientali presenti sul territorio

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati tra quelle individuate dall'articolo 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, formative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

⁴ Lettera Enciclica Populorum Progressio – n. 6



e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni in linea generale si concretizzeranno nell'organizzazione di eventi (sportivi, musicali e di studio), sagre, feste, manifestazioni, viaggi, raccolte fondi, rigenerazione di spazi esistenti. Più in dettaglio:

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto a) iniziative volte al sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; al prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; al contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; al contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; allo sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; a rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto; alla promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro); all'accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto b) iniziative volte alla promozione di percorsi educativi e formativi sui mutamenti climatici, in particolare nelle scuole; alla sensibilizzazione e incentivazione della capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva; alla implementazione delle conoscenze sul tema dei cambiamenti climatici: cause, scenari futuri, problematiche, possibili adattamenti e soluzioni; alla sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a

Piero Piccoli

Francesco Esposito

minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane; al recupero, alla assistenza, alla cura, sterilizzazione e ricovero dei cani randagi;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **c)** iniziative volte alla educazione dei giovani al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese; alla valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio utilizzando anche l'enorme potenziale offerto dalle moderne tecnologie della comunicazione; alla diffusione della cultura della rigenerazione e della riqualificazione urbana in particolar modo nelle aree periferiche e marginali come quelle interne o rurali; alla ideazione e sviluppo di nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo partecipato quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una risorsa, anche pensando a nuovi spazi;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **d)** iniziative di natura culturale, artistiche, formative, editoriali, ricreative coinvolgenti anche i nuovi media, volte allo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, ed allo sviluppo della cultura della cittadinanza attiva non solo tra i giovani; alla promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; alla promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, educazione alla pace ed alla mondialità per amare la località; per costruire mentalità e stili di vita, individuali e comunitari, improntati ad una "cittadinanza planetaria"; per conoscere e valorizzare le differenze etniche e culturali, affinché le diversità siano una ricchezza per i popoli e non motivo di scontro e di divisione.

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **e)** iniziative di organizzazione e gestione di attività di creazione di contenuti informativi di interesse per la collettività da trasmettere in radio diffusione anche attraverso i canali social (radio social web) ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **f)** iniziative volte al sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico; alla prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo; alla organizzazione e gestione di progetti di servizio civile da attivare in uno degli ambiti di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **g)** iniziative volte favorire la collaborazione con altri enti e/o associazioni operanti negli ambiti territoriali dello Stato e/o di altri Stati stranieri, sostenendo e promuovendo forme di Commercio Equo e Solidale svolte in maniera saltuario e non predominante in un'area svantaggiata situata in un Paese in via di Sviluppo; a sensibilizzare e promuovere i principi del Commercio Equo e Solidale; ad organizzare e gestire progetti di commercio solidale; a favorire la conoscenza di paesi del Terzo e Quarto Mondo nelle loro dimensioni nazionali e internazionali, con particolare approfondimento delle relazioni con l'Italia e con i paesi industrialmente più avanzati (rapporto Nord-Sud) per evidenziare le cause interne ed esterne che generano il sottosviluppo, l'insufficienza alimentare e sanitaria e la dipendenza economico-politica;

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto **h)** iniziative volte alla integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa che partono dalla terra, dall'agricoltura che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili e vulnerabili come nel caso degli orti sociali e delle attività assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia)

Pasquale Piccolo

Francesco Esposito Greco

- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto i) iniziative volte alla promozione sportiva, ricreativa e di attività di socializzazione, e alla realizzazione di attività sportive ed alla gestione di impianti sportivi con una forte attenzione alle persone fragili e vulnerabili
- per quanto concerne le attività di cui al precedente punto l) iniziative volte alla sensibilizzazione e promozione nei cittadini/consumatori verso comportamenti di riduzione dello spreco, riutilizzando le eccedenze alimentari per favorire l'accesso al cibo da parte delle persone in condizione di povertà e promuovendo utilizzi alternativi del cibo che andrebbe altrimenti sprecato; all'acquisto e consegna al domicilio di pasti, beni di prima necessità, alimentari, kit sanitari, prodotti per igiene e profilassi, farmaci per persone e famiglie con fragilità sociale; all'acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza; all'acquisto e distribuzione alle fasce più deboli della popolazione, di dispositivi di protezione individuale, , anche per gli ospiti di case di riposo, 'dopodi noi', ed altre strutture di accoglienza; alla raccolta fondi a sostegno delle di persone e famiglie con fragilità sociale; alla promozione di attività di recupero delle eccedenze alimentari.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 9

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 10

Paolo Piccoli

Francesco Esposito Grima

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 11

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto

Paolo Pico

Francesco Esposito Greco

segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 13

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.15

(Compiti dell'Assemblea)

Prospice Piccoli

Francesco Enrico Conca

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 16

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 18

(Organo di amministrazione)

Paolo Piccoli

Francesco Esposito Geronzi

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. L'organo di amministrazione al suo interno nomina i membri con funzioni di Vicepresidente e Tesoriere. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 19

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,

Paolo Pica

Giuseppe Esposito

riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Pomale Pico

Francesco Esposito Cerica

RT. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Piero Piccoli

Giuseppe Esposito Guarna

ART. 31

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 32

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 334

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 così come cessano di efficacia le vecchie clausole rese necessarie dalla adesione al regime delle ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Codice del Terzo Settore. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Posibile Pica

Giuseppe Esposito Grima